

## La deindicizzazione dei risultati di ricerca *online*: diritto all'oblio e libertà di informazione in una recente pronuncia della Corte di giustizia

di *Giorgio Bonerba*

**Title:** The dereferencing of online search results: right to be forgotten and freedom of information in a recent decision of the Court of Justice

**Keywords:** Dereferencing; Right to be forgotten; Freedom of information.

1. – Con la sentenza del 24 settembre 2019 in causa C-136/2017, GC, AF, BH, ED c. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (di seguito CNIL), la Corte di giustizia è tornata a esprimersi sul delicato rapporto fra diritto all'oblio dei singoli e libertà di informazione del pubblico. Insieme alla sentenza emessa in pari data in causa C-507/17, Google v. CNIL, con la quale la Corte si è pronunciata sull'applicazione della normativa sulla privacy soltanto entro i confini dell'Unione europea – cercando di risolvere una serie di difficoltà sul versante della territorialità della tutela – la decisione in oggetto contribuisce a integrare e a specificare quanto inizialmente affermato con la sentenza del 13 maggio 2014 in causa C-131/12, Google Spain e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja González.

La tutela del diritto all'oblio, come noto, affonda le proprie radici nel rapporto, a volte complesso, tra diritto alla riservatezza, da un lato, e libertà di stampa, diritto di cronaca e libertà di informazione, dall'altro (per alcune osservazioni, talora anche critiche, si veda G.B. Ferri, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, pp. 801 ss.). Quando ancora non esistevano gli attuali mezzi di comunicazione informatici, non era infrequente che fatti di cronaca ormai superati fossero riportati alla luce in un secondo momento, con la possibilità che gettassero discredito su soggetti che nel frattempo erano riusciti a ricostruire la propria reputazione. Ulteriore ipotesi delicata era la rintracciabilità delle medesime notizie in banche dati aventi una certa diffusione.

In questi casi, la giurisprudenza ha elaborato, nel corso del tempo, la nozione del diritto all'oblio come forma di tutela della riservatezza del singolo e limite alla libertà di stampa, alla libertà di informazione e al diritto di cronaca (*rectius*: di ricostruzione storiografica, come affermato recentemente da Cass. SS.UU. 22 luglio 2019, n. 19681). Secondo tale impostazione, un soggetto ha diritto a che determinati eventi del proprio passato, che ritenga lesivi della propria reputazione, non siano nuovamente resi pubblici ove sia trascorso un lasso considerevole di tempo e non vi sia un interesse attuale alla

ripubblicazione della notizia. Come ha affermato la Corte di cassazione in una delle primissime pronunce sull'argomento, sussiste un vero e proprio "diritto al segreto del disonore" (Cass., sez. I, sent. 13 maggio 1958, n. 1563) che prevale sulla libertà di informazione. L'assenza di una previsione normativa espressa nell'ordinamento italiano non ha impedito a giurisprudenza e dottrina di trovare un fondamento giuridico e costituzionale al diritto all'oblio, rinvenibile negli artt. 2, 3 e 15 della Costituzione. Diversa e più articolata, ad esempio, è stata invece l'esperienza francese, nella quale fin dal 1978 esiste una legislazione organica in materia di protezione dei dati personali e la giurisprudenza si è più volte soffermata sulla portata del diritto in esame sia con riferimento alla ripubblicazione di notizie ormai inattuali, sia in relazione alla presenza di informazioni ormai superate all'interno di banche dati (per l'esame di alcuni casi, si rinvia a M. Mezzanotte, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009, pp. 211 ss.).

Con l'avvento di Internet e degli strumenti informatici, la difficoltà di assicurare la riservatezza sul proprio passato è aumentata in maniera esponenziale. La possibilità che un determinato contenuto sia replicato un numero indeterminato di volte e la facile reperibilità del materiale assicurata dai motori di ricerca rende molto più difficile il controllo sulle informazioni disponibili. Una notizia potenzialmente lesiva per la reputazione di un soggetto può essere reperita agevolmente e senza particolari sforzi mediante una semplice ricerca del nome del medesimo soggetto. Il diritto all'oblio ha assunto, dunque, una portata nuova e di maggiore rilevanza, perché la sua attuazione consente ai singoli di salvaguardare, per quanto possibile, la propria sfera di riservatezza da un uso distorto dei mezzi di comunicazione. Si tratta di un fenomeno che pone difficoltà di un certo rilievo in tutti gli ordinamenti per via della diffusione potenzialmente incontrollabile delle informazioni (in argomento, v. ad esempio O. Pollicino, M. Bassini, *Diritto all'oblio: i più recenti spunti ricostruttivi nella dimensione comparata ed europea*, in F. Pizzetti (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, pp. 185 ss.) e che sta trovando sempre più spazio nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale. Si pensi ad esempio, alla sentenza della Corte di cassazione italiana, sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, che ha affermato il diritto alla contestualizzazione delle notizie presenti negli archivi on line dei quotidiani, vale a dire il loro aggiornamento agli ultimi sviluppi delle relative vicende. Nell'ordinamento francese, invece, esiste una disciplina normativa più articolata che consente addirittura di delineare una responsabilità civile del gestore di un motore di ricerca nel caso in cui metta a disposizione un contenuto illecito e abbia conoscenza di tale carattere. L'art. 6 della legge 2004-575 del 21 giugno 2004, in particolare, prevede che tale conoscenza si presume nel momento in cui lo stesso gestore riceva una segnalazione circostanziata. Sulla base di tali disposizioni, ad esempio, il Tribunale di grande istanza francese ha ingiunto a Google di cancellare i risultati di ricerca aventi contenuto pornografico relativi all'attrice ricorrente (*ordonnance de référé* del 15 febbraio 2012, Diana Z.). Da ultimo, poi, il *Bundesverfassungsgericht* tedesco ha avuto modo di pronunciarsi in materia di diritto all'oblio con due pronunce del 6 novembre 2019 di notevole rilevanza che saranno richiamate in maniera più specifica nel prosieguo e che hanno individuato i tratti più salienti della tutela del diritto all'oblio a partire sia dalla Legge fondamentale tedesca (sent. 1-BvR 16/13, *Recht auf Vergessen I*), sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (sent. 1-BvR 276/17, *Recht auf Vergessen II*).

2. - Il diritto dell'Unione europea, come noto, accorda particolare rilievo alla protezione dei dati personali fin dagli anni Novanta, prima con la direttiva 95/46/CE, poi con l'espresso riconoscimento del diritto alla protezione nell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e poi, in maniera ancor più incisiva, con il regolamento 2016/679/UE. Attraverso gli strumenti previsti dalle fonti normative richiamate,

l'interessato è in grado di ottenere adeguata tutela da possibili trattamenti illeciti dei propri dati. Con particolare riferimento al diritto all'oblio, giova ricordare che, pur non essendo espressamente richiamato nella direttiva 95/46, già era possibile ottenere la cancellazione dei dati in caso di trattamento contrario alla medesima direttiva. Così, ad esempio, ai sensi degli artt. 8 e 9 il trattamento di dati sensibili quali quelli relativi alle opinioni politiche o agli orientamenti religiosi avrebbe potuto essere effettuato solo in presenza di un espresso consenso dell'interessato o per difenderne determinate posizioni, o da parte di associazioni orientate o nell'ipotesi di dati resi pubblici dallo stesso soggetto interessato o utili per la difesa in giudizio dei propri diritti; ulteriori eccezioni erano previste nel caso di finalità giornalistiche o artistiche o per il trattamento di dati relativi a processi penali. Con l'art. 17 del regolamento 2016/679, che disciplina il diritto alla cancellazione dei dati, il diritto all'oblio ha trovato espressa menzione nel testo normativo, sia pur nella sola rubrica dell'articolo, con ciò ottenendo un fondamento più solido. L'interessato può ora chiedere la cancellazione dei dati ove il trattamento non sia più necessario, se, più semplicemente, revoca il proprio consenso, se si oppone al trattamento, se quest'ultimo è avvenuto illecitamente o se occorre adempiere un obbligo legale. Il diritto alla cancellazione trova, comunque, alcune eccezioni, tra cui spicca, in relazione al diritto all'oblio, la libertà di espressione e di informazione.

La questione relativa alla deindicizzazione di risultati reperibili attraverso i motori di ricerca è stata già affrontata dalla notissima e già richiamata sentenza del 13 maggio 2014 in causa C-131/12, Google Spain, originata dalla richiesta, formulata da un attore spagnolo, di rimuovere dai risultati di ricerca l'avviso di un'asta immobiliare su un bene soggetto a pignoramento, pubblicato su un sito specializzato (in argomento v. per tutti G. Finocchiaro, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5/2014, pp. 591 ss. e G. Resta, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015).

La pronuncia ha preliminarmente affermato l'applicabilità della normativa sul trattamento dei dati personali anche a Google Inc., impresa statunitense, per via della sua presenza sul territorio europeo e, segnatamente, spagnolo attraverso una società affiliata responsabile dell'acquisizione di pubblicità da mostrare nei banner presenti sul sito. La medesima decisione ha poi qualificato per la prima volta Google e, in generale, i gestori dei motori di ricerca come responsabili del trattamento dei dati personali. Tale trattamento consiste, come può ampiamente riscontrarsi nella pratica, nell'organizzazione di una serie di dati personali attraverso uno specifico algoritmo che ordina i risultati di ricerca sulla base di una pluralità di criteri dipendenti sia dal tipo di informazione, sia dalle precedenti ricerche dell'utilizzatore, e che consente, dunque, la visualizzazione prioritaria di alcuni risultati rispetto ad altri (c.d. indicizzazione).

La posizione del gestore del motore di ricerca – afferma la Corte – si differenzia da quella dell'editore del sito internet, che pubblica un determinato contenuto sulla propria pagina, a sua volta destinato a comparire tra i risultati del motore di ricerca. Le modalità del trattamento dei dati personali sono intrinsecamente differenti, così come i diritti coinvolti, e le conseguenze in caso di violazione della normativa sulla protezione dei dati sono diverse.

Nel caso degli editori web, il trattamento consiste nella pubblicazione del contenuto sulla pagina e vede la contrapposizione tra il diritto dell'interessato a un trattamento corretto dei dati e il diritto di cronaca del redattore della pagina, oltre che la libertà di informazione del pubblico. La conseguenza di un trattamento erroneo è la rimozione del dato personale dalla pagina web *tout court*, perché lesivo dei diritti del singolo.

Non così accade per i gestori dei motori di ricerca, che sono responsabili dell'applicazione dell'algoritmo citato e, dunque, soltanto dell'organizzazione dei risultati di ricerca. Ciò di cui rispondono i gestori dei motori di ricerca è, pertanto, tale attività di

indicizzazione, non la pubblicazione di contenuti web in sé, e sono coinvolti soltanto il diritto del singolo a un corretto trattamento e la libertà di informazione del pubblico. Ne consegue che, in caso di violazione dei diritti dell'interessato, occorrerà non già rimuovere la pagina lesiva ma, semplicemente, il link che ad essa rinvia. Del resto, spesso su internet l'aspetto materialmente più dannoso consiste non già nella semplice pubblicazione di un contenuto web quanto, piuttosto, nella sua pratica reperibilità attraverso i più comuni motori di ricerca: quanto più questa è agevole, tanto più la conoscenza della pagina si diffonde e si producono i connessi effetti negativi sulla reputazione del soggetto interessato. È proprio di qui che derivano le frequenti domande di deindicizzazione dei contenuti internet formulate dai diretti interessati ai gestori dei motori di ricerca.

Come si è già osservato, nel trattamento dei dati oggetto di indicizzazione si contrappongono il diritto alla riservatezza del singolo interessato e la libertà di informazione degli utenti della rete. Il contenuto oggetto della richiesta di deindicizzazione, infatti, può servire agli utenti per ricostruire la storia del soggetto il cui nome venga cercato, ma potrebbe non essere più attuale, così determinando un danno all'immagine del medesimo soggetto. Rimuovendo il contenuto dall'elenco dei risultati, o quanto meno facendolo comparire in fondo al medesimo elenco, il gestore assicura il diritto alla riservatezza dell'interessato, ma allo stesso tempo comprime la libertà d'informazione del vasto pubblico, e viceversa in caso di mantenimento del risultato di ricerca nella sua iniziale posizione. Si tratta, a ben vedere, di un'attività di bilanciamento tra due contrapposti diritti che, tra l'altro, sono entrambi riconosciuti espressamente dalla Carta di Nizza. L'art. 7, infatti, assicura il diritto alla vita privata e l'art. 8 tutela più specificamente il diritto alla protezione dei dati personali – alla quale viene ricondotta la riservatezza degli individui – specificando che gli stessi dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. L'art. 11, invece, salvaguarda la libertà di informazione in quanto manifestazione della libertà di espressione.

Occorre, dunque, procedere a un bilanciamento sulla base dei consueti parametri di ragionevolezza e di proporzionalità, con la particolarità che, in tale specifico settore, la medesima attività viene operata in prima battuta non già da un soggetto pubblico, ma dal gestore privato del motore di ricerca, e viene vagliata da soggetti pubblici solo in via mediata ed eventuale attraverso l'intervento degli organi amministrativi (es.: le autorità indipendenti) e giurisdizionali sulle decisioni già adottate dal gestore.

L'attività di bilanciamento, peraltro, come afferma la Corte, in linea di massima prescinde dalla possibile lesione dell'immagine del soggetto interessato, in quanto la tutela della riservatezza prevale senz'altro sugli interessi economici del gestore del motore di ricerca e tendenzialmente sull'interesse del pubblico a ottenere determinate informazioni. La necessità del bilanciamento emerge in circostanze più specifiche, e cioè nel momento in cui emergano ulteriori aspetti tali da giustificare la compressione del diritto alla riservatezza, quali la notorietà del soggetto interessato o, più in generale, l'interesse pubblico alla diffusione della notizia, e il decorso del tempo. Nel caso di specie, come già ricordato relativo all'avviso di un'asta immobiliare su un bene sottoposto a pignoramento, la Corte conclude in senso favorevole al diritto all'oblio del ricorrente, in considerazione del tempo trascorso dalla pubblicazione – sedici anni – e della scarsa rilevanza della notizia rispetto ai fini della ricostruzione della storia del soggetto.

3. - Con la sentenza del 24 settembre 2019 in esame, la Corte di giustizia ha approfondito ulteriormente l'analisi dei presupposti per l'attuazione del diritto all'oblio degli interessati. La normativa presa a riferimento dalla Corte è ancora quella della direttiva 1995/46, applicabile *ratione temporis* alle controversie da cui si è originato il rinvio

pregiudiziale; considerata, però, la normativa sopravvenuta, il Giudice europeo tiene conto anche del regolamento (UE) 2016/679, oltre che della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in modo da fornire indicazioni valide anche per il futuro.

I quattro casi da cui origina la pronuncia sono vari ed eterogenei: la direttrice di gabinetto di un comune, candidata ad elezioni cantonali, raffigurata da un fotomontaggio satirico al fianco del sindaco del medesimo comune e cui la donna sarebbe stata legata da una relazione intima; un uomo indicato erroneamente in un articolo di giornale quale responsabile delle relazioni pubbliche della Chiesa di Scientology, nell'ambito della quale si era verificato il suicidio di un'adepta; un uomo – indagato e poi scagionato – il cui nome compariva in articoli sul finanziamento illecito di un partito politico; un uomo condannato per fatti di violenza sessuale su minori di quindici anni.

In tutte le fattispecie, gli interessati avevano presentato al gestore del motore di ricerca una domanda di deindicizzazione dei risultati relativi a tali vicende. A fronte del rigetto di tali domande da parte del gestore, si è avviato il contenzioso, dapprima dinanzi alla CNIL – l'autorità francese garante della privacy – e poi dinanzi al giudice amministrativo. A seguito dei ricorsi presentati dagli interessati, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 24 febbraio 2017, n. 391000, ha presentato una pluralità di questioni pregiudiziali, volte a individuare il confine della tutela dei dati personali e l'opponibilità da parte del gestore di giustificati motivi che impediscano la deindicizzazione dei risultati (sull'ordinanza del Consiglio di Stato v. O. Henrard, *Droit au déréférencement : la CJUE devra tirer les conséquences de ses propres principes*, in *Dalloz IP/IT*, 2017, pp. 479 ss.).

Un primo quesito attiene all'applicabilità, in via generale, al gestore di un motore di ricerca delle norme sulla protezione dei dati personali di carattere sensibile, quali quelli sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose e filosofiche, sulla vita sessuale e sulle condanne penali, nonché sulle eccezioni connesse al trattamento di tali dati. La Corte, in linea con quanto affermato dalla sentenza Google Spain, fornisce risposta affermativa al quesito, dal momento che il gestore di un motore di ricerca agisce in qualità di responsabile del trattamento dei dati. Peraltro, la prestazione del consenso al trattamento presenta delle peculiarità connesse alla dimensione enorme dei dati che vengono trattati. Sarebbe pressoché impossibile richiedere al gestore di ottenere il consenso di ciascun interessato, considerato il numero di soggetti i cui dati vengono quotidianamente trattati. Per questo, la Corte evidenzia che il consenso degli interessati al trattamento dei dati si presume finché non pervenga una richiesta di deindicizzazione, che opera a mo' di revoca del consenso e, dunque, preclude l'ulteriore trattamento a meno che non sussistano ulteriori eccezioni, quale l'esercizio della libertà d'informazione. Il controllo da parte del gestore, dunque, non avviene a monte al momento dell'indicizzazione dei risultati, ma a valle al momento della richiesta di deindicizzazione da parte dell'interessato.

Ciò posto, è necessario chiarire entro che termini il gestore del motore di ricerca debba operare tale controllo, il che significa, in buona sostanza, definire come debbano essere applicate le eccezioni previste dalla direttiva 95/46 e adesso dal regolamento 2016/679. La seconda questione sottoposta dal Consiglio di Stato alla Corte di giustizia attiene, appunto, a tale profilo ed è articolata in più quesiti. In primo luogo, il Consiglio di Stato chiede se in capo al gestore di un motore di ricerca sussista o meno l'obbligo di accogliere le richieste di deindicizzazione su link che rinviano a pagine web contenenti dati personali sensibili, sempre che non si ricada nelle eccezioni previste dalla direttiva. Con riferimento a queste ultime, il giudice francese chiede in particolare se il gestore possa rifiutarsi di accogliere la richiesta di deindicizzazione qualora il trattamento avvenga in presenza del consenso dell'interessato o quando siano trattati dati resi manifestamente pubblici dall'interessato o necessari per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, secondo quanto disposto dall'art. 8, par. 2, lett. a) ed e) della direttiva. In terzo e ultimo luogo, il Consiglio di Stato chiede se un ulteriore caso di

rigetto della domanda possa essere costituito dal trattamento dei dati a soli fini di giornalismo o di espressione artistica o letteraria, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della direttiva.

Per rispondere a tali interrogativi, la Corte contestualizza il diritto alla protezione dei dati personali nell'ambito dei diritti e dei principi contenuti nella Carta di Nizza e nell'ordinamento europeo, approfondendo le argomentazioni della sentenza *Google Spain*. L'interessato ha certamente il diritto di ottenere un trattamento conforme a quanto prescritto dalla normativa e a ottenerne la cancellazione in caso contrario. Tale diritto prevale senz'altro sugli interessi economici del gestore del motore di ricerca, in quanto diritto della personalità. Lo stesso diritto, tuttavia, trova il proprio contraltare nella libertà di informazione del pubblico, che assume un'ampiezza maggiore o minore in base a una serie di numerosi fattori. In presenza di tale libertà, il diritto alla protezione dei dati personali deve trovare un adeguato contemperamento. Tale diritto, infatti, non è assoluto e ammette che vi siano limitazioni in presenza di determinate circostanze. In primo luogo, la presenza nella Carta di Nizza del diritto alla vita privata e del diritto alla protezione dei dati personali, da un lato, e della libertà di informazione, dall'altro, rende necessaria l'applicazione dell'art. 52 della medesima Carta, che ammette limitazioni ai diritti in essa contenuti in presenza di previsioni legali che rispettino il contenuto essenziale di tali diritti e che siano conformi al principio di proporzionalità. Del resto, lo stesso regolamento 2016/679 riconosce, al considerando 4, la necessità di considerare il diritto alla protezione dei dati in relazione alla sua funzione sociale e di bilanciarlo con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità, e tanto espressamente prevede all'art. 17, laddove configura la libertà di informazione quale limite al diritto alla cancellazione dei dati. Sulla base di tali considerazioni, il gestore di un motore di ricerca in linea di principio è chiamato ad accogliere le richieste di deindicizzazione di determinati risultati, in quanto costituiscono una revoca del consenso al trattamento originariamente manifestato dell'interessato, sia pur implicitamente per le ragioni di cui già si è detto. Tuttavia, in presenza di determinate condizioni, quali la natura dell'informazione il suo carattere sensibile per la vita privata della persona interessata, l'interesse del pubblico a disporre di tale informazione e il ruolo che la persona riveste nella vita pubblica, il diritto alla protezione dei dati deve cedere di fronte alla libertà di informazione del pubblico, in un'attività di bilanciamento che deve essere compiuta dal gestore del motore di ricerca.

La questione più nuova e complessa che è stata affrontata dalla Corte nella sentenza in commento attiene, peraltro, al trattamento dei dati giudiziari riferiti ai procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza. In questo caso, i risultati pubblicati tempo addietro potrebbero non essere più attuali e gettare un'ombra di discredito sul soggetto interessato. Il Consiglio di Stato, dunque, con la terza questione ha sottoposto alla Corte l'interrogativo se il gestore di un motore di ricerca sia tenuto ad accogliere le richieste di deindicizzazione nei casi di link a notizie non più attuali. Anche in questo caso, il giudice europeo rimanda al gestore del motore di ricerca la valutazione in concreto sull'operazione di bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati e quello alla libertà di informazione, ma fornisce alcune coordinate di fondo che possono essere utili allo svolgimento di tale attività. In particolare, la Corte richiama un recentissimo caso giudicato dalla Corte EDU (sent. 28 giugno 2018, M.L. e W.W. c. Germania) per evidenziare che la libertà di informazione attiene non solo all'acquisizione dei dati relativi all'attualità, ma anche alla ricerca di notizie riguardanti il passato, fermo restando, tuttavia, che l'interesse del pubblico per i procedimenti penali può variare a seconda del caso concreto. Così, secondo la Corte il gestore del motore di ricerca dovrà verificare, a fronte di una richiesta di deindicizzazione, una serie di elementi, tra cui la natura e la gravità dell'infrazione, lo svolgimento e l'esito della procedura, il tempo trascorso, il ruolo rivestito dall'interessato nella vita pubblica e il suo comportamento in passato, l'interesse del pubblico al momento della richiesta, il contenuto e la forma e le ripercussioni della

pubblicazione. Qualora tale verifica dovesse condurre al rigetto della richiesta, tuttavia, la Corte aggiunge un elemento di notevole rilevanza: i risultati di ricerca devono essere comunque ordinati in maniera tale che il risultato più recente e attuale compaia prima di quello anteriore, a tutela dell'immagine dell'interessato. Tale aggiunta si rivela particolarmente incisiva perché vincola i gestori dei motori di ricerca ad adattare i propri algoritmi per rispondere alle nuove esigenze manifestate dalla decisione.

4. - La sentenza in commento consente di prendere in considerazione alcuni profili diversi e problematici che concorrono alla definizione del diritto all'oblio. In primo luogo, individua una serie di elementi che devono orientare il soggetto privato che gestisce i dati e le autorità amministrative e giurisdizionali nello svolgimento del bilanciamento tra diritto all'oblio e libertà di informazione. Il diritto all'oblio è intrinsecamente legato al decorso di un certo periodo di tempo dalla pubblicazione di una determinata notizia. In nessun ordinamento, tuttavia, vi è una specifica individuazione di quale sia il periodo di tempo minimo perché sorga il diritto all'oblio. Si è potuto osservare nella ricostruzione storica iniziale come la sua matrice sia essenzialmente giurisprudenziale e pertanto, in assenza di determinazioni legislative, non è possibile individuare un preciso termine per la sua insorgenza. Di qui deriva l'esigenza di ricercare ulteriori parametri per la sua configurazione, quali il ruolo dell'interessato nella vita pubblica e l'interesse del pubblico alla notizia. La ricerca e l'applicazione di tali parametri assumono un preciso rilievo costituzionale, dal momento che mirano alla definizione del limite tra diritto alla riservatezza e libertà di espressione e di informazione.

A tal proposito può essere utile richiamare brevemente due recentissime sentenze del *Bundesverfassungsgericht* tedesco (sentt. 1-BvR 16/13, *Recht auf Vergessen I*, e 1-BvR 276/17, *Recht auf Vergessen II*, entrambe del 6 novembre 2019) che si sono confrontate con il diritto all'oblio nell'ambito di due ricorsi diretti presentati da cittadini nei confronti di sentenze dei competenti tribunali. La prima, applicando il diritto interno e in particolare gli artt. 1, 2 e 5 della legge fondamentale (rispettivamente, clausole generali sui diritti della personalità e libertà di espressione), ha accolto il ricorso di un cittadino condannato per omicidio trent'anni addietro e che lamentava la pubblicazione su un sito internet di tutte le relative notizie. Con la sentenza menzionata, il Tribunale federale tedesco ha chiaramente messo in evidenza la differente rilevanza del tempo in relazione a una pluralità di aspetti, quali la condotta *medio tempore* tenuta dall'interessato e le possibilità di diffusione della notizia attraverso la rete. La seconda, riguardante la deindicizzazione di un servizio giornalistico che contestava a un datore di lavoro di aver licenziato ingiustamente un proprio dipendente, ribadisce le considerazioni sul fattore tempo e, nell'applicare direttamente per la prima volta il diritto dell'Unione come parametro di costituzionalità di una decisione giurisdizionale nell'ambito del *Verfassungsbeschwerde*, si sofferma sulla tutela della libertà di informazione e, in particolare, sulla sussistenza di un interesse pubblico alla notizia. Quest'ultimo è più marcato quando l'informazione è legata alla vita professionale dell'interessato e minore è l'incidenza sulla sua vita privata e sul diritto alla riservatezza: di qui, e dalla sussistenza di un'adeguata motivazione nella sentenza impugnata, è derivata la dichiarazione di infondatezza del ricorso.

Le sentenze del Tribunale federale tedesco rendono ancor più evidenti due aspetti problematici nella definizione del diritto all'oblio. Il decorso del tempo assume un rilievo incontrovertibile nella sua configurazione, eppure non è agevole individuare una chiara e univoca determinazione di quanto tempo sia necessario affinché il soggetto interessato maturi il diritto alla deindicizzazione della pagina web. L'insorgenza del diritto dipende non da elementi certi e incontrovertibili, ma da una pluralità di fattori che devono essere adeguatamente combinati. Tale combinazione, tuttavia, non è predeterminabile *ex ante*,

ma individuabile soltanto *ex post* sulla base di una serie di valutazioni che devono essere condotte dal gestore del motore di ricerca prima e dagli organi amministrativi e giurisdizionali poi. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione non del tutto soddisfacente, perché il riconoscimento del diritto potrebbe essere eccessivamente soggetto alla discrezionalità dell'interprete, che, seppur guidata dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, non sembra assicurare una piena tutela al diritto in questione. Si manifesta così una fluidità nei presupposti che rischia di minare alla base l'esistenza stessa e la certezza del diritto all'oblio e che solo parzialmente viene mitigata dalla sussistenza degli ulteriori parametri giurisprudenziali. Non è un caso che il gruppo di lavoro istituito fra le Autorità garanti della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 29 della direttiva 95/46 abbia approvato il 26 novembre 2014, subito dopo la pubblicazione della sentenza Google Spain, alcune linee guida sull'applicazione di tale sentenza a supporto dell'attività delle varie autorità nazionali e abbia cercato di fornire delle definizioni più articolate dei parametri fin qui richiamati.

Una volta acclarata la necessità di accordare adeguate garanzie all'interesse del soggetto richiedente tutela a che la notizia lesiva della sua reputazione non sia rintracciabile senza limiti di tempo, sarebbe opportuno specificarne maggiormente i presupposti a livello normativo. A titolo di esempio, potrebbe individuarsi un lasso di tempo minimo oltre il quale l'interessato è abilitato a formulare domanda di deindicizzazione. Gli ulteriori parametri elaborati dalla giurisprudenza, che dovrebbero comunque essere riportati in un ipotetico testo normativo, servirebbero ad adattare la norma alle esigenze del caso concreto. Il ruolo dell'interessato nella vita pubblica, la diffusione della notizia, l'interesse del pubblico a ricevere una data informazione hanno certamente un rilievo non indifferente nella determinazione di quanto tempo sia necessario per ottenere la rimozione dal web delle relative notizie e devono essere considerati adeguatamente dagli interpreti.

In secondo luogo, dalla seconda sentenza del Tribunale federale emerge in maniera ancor più chiara che la libertà di informazione, contraltare del diritto all'oblio, trova la propria salvaguardia esclusivamente attraverso le valutazioni delle autorità di volta in volta coinvolte, ma potrebbe essere tutelata in maniera più incisiva mediante il coinvolgimento attivo di associazioni rappresentative degli interessi connessi alla libertà di espressione e di stampa attraverso un opportuno contraddittorio, quanto meno nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alle autorità garanti della protezione dei dati personali. Meno agevole, infatti, anche se non impossibile, è ritenere che un privato cittadino, in virtù della libertà di informazione, contesti la decisione del motore di ricerca, dell'autorità garante o di quella giurisdizionale di accordare tutela al diritto all'oblio. Anche in questo caso, una previsione espressa a livello normativo consentirebbe di fornire una soluzione a tale aspetto problematico.

Infine, uno degli elementi potenzialmente più incisivi della sentenza della Corte di giustizia in commento consiste nell'aver ravvisato, in capo al gestore del motore di ricerca, un vero e proprio obbligo di ordinare i risultati rilevanti dal più recente al più risalente. L'obiettivo dichiarato di tale indicazione, necessaria ai fini di tutelare il diritto all'oblio, risiede nel dare adeguato rilievo alle notizie più attuali e non ingenerare nel pubblico errate convinzioni sul soggetto interessato. Tale prescrizione, a ben vedere, assume un ruolo decisivo nella strutturazione degli algoritmi predisposti dai motori di ricerca, che dovranno assicurare un ordinamento di tal fatta per evitare possibili danni alla reputazione dei soggetti interessati. Ne consegue, altresì, che questi ultimi potranno chiedere, eventualmente in via subordinata rispetto alla deindicizzazione dei risultati, l'attualizzazione dei risultati di ricerca, in modo tale da far comparire tra i primi quelli più recenti. Ove, pertanto, il gestore del motore di ricerca non dovesse conformarsi a tale prescrizione, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e, ove necessario,

l'autorità giurisdizionale potrebbero ingiungergli di adottare gli opportuni provvedimenti entro un determinato lasso temporale.

La sentenza fin qui commentata mostra quanto sia complesso per gli ordinamenti giuridici regolare un fenomeno in continua evoluzione quale è quello della gestione delle banche dati informatiche. La combinazione tra formante legale e giurisprudenziale è necessaria per giungere a una piena tutela degli interessi in gioco. Se da un lato la giurisprudenza è in grado di confrontarsi in maniera più immediata e duttile con le nuove esigenze legate all'innovazione tecnologica, il legislatore è chiamato ad adottare soluzioni di più lungo corso che tengano in adeguata considerazione tutti gli aspetti ad essa connessi. Un intervento più mirato sulla gestione dei dati personali e sul diritto all'oblio sarebbe auspicabile per assicurare una maggior certezza sulle situazioni giuridiche coinvolte e la loro miglior tutela.

